

RECENSIONI

NINO TAMASSIA, *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale*. Con pref. di P. S. Leicht ed a c. di C. G. Mor. Bari, Società di Storia Patria per la Puglia, 1957. Pp. XX-380, in 8° gr. L. 5.000 (« Documenti e Monografie », vol. XXX).

L'Università di Padova, in cui fu maestro imparaggiabile dal 1895 (quando vi successe ad Antonio Pertile) alla morte, avvenuta l'11 dicembre 1931, e gli storici italiani del diritto, la cui schiera si è di tanto allargata, si apprestano a ricordare la figura e l'opera di Nino Tamassia, compendosi un secolo dalla nascita, a Revere, presso Mantova, il 1° dicembre 1860, l'anno successivo alla liberazione della Lombardia, l'anno delle annessioni e dei Mille.

Grande il merito del Tamassia verso gli studi. Fu lo storico del diritto che, dopo il tempo iniziale della sistematica — con lo Sclopis, il Pertile, lo Schupfer — che pose le basi della nuova disciplina, ed i primi contributi di ricerca particolare del Del Giudice, suo maestro a Pavia, e del Nani, allargò, seguendo gli insegnamenti, a Strasburgo, del Sohn e del Löning, e, assai più il suo naturale impulso, il campo di studio ad una inusitata varietà di temi e di valutazioni, per cui, non v'è dubbio, ancor prima del Brandileone e del Salvioli, del Gaudenzi, del Solmi, del Besta, gli si debba la fisionomia « italiana », fin allora non assunta, della disciplina. Uno storico del diritto, pure, che avrebbe di continuo sconfinato nella storia politica, religiosa, economica e, persino, letteraria ed artistica — dalle pagine su *Egidio e Siagrio* (1886) e dall'ancor giovanile monografia *Longobardi, Franchi e Chiesa romana fino ai tempi di re Liutprando* (1888) al mirabile discorso inaugurale del '94 su *L'agonia di Roma*, ai volumi su *S. Francesco d'Assisi e la sua leggenda*, ch'è del 1906, e su *La famiglia italiana nei secoli XV e XVI*, ch'è del '10 e in cui molti, e fra essi il Leicht, vedono l'opera più riuscita e originale —; e che avrebbe unito alle doti del bel parlare quelle, non meno inusitate, tra gli uomini di scienza, del saper scrivere.

Alle onoranze a Nino Tamassia la Società di Storia Patria per la Puglia ha, intanto, offerto un primo contributo raccogliendo in volume dodici scritti, costituenti le *membra disjecta* di quella storia del diritto privato nell'Italia meridionale, cui, dalla maturità alla vecchiaia, il Tamassia non cessò mai di pensare, e di attendere, disegno per lui dei più cari, opera fra le più allettanti per chi poteva con sicura dottrina dalle istituzioni romane seguire il variare dei diritti nel succedersi delle dominazioni e delle formule politiche, tra Bizantini e Longobardi, Arabi e Franchi, Normanni e Svevi. E l'ampio volume si presenta preceduto da una commossa rievocazione, opera di chi, del Tamas-

sia, fu l'ultimo, insigne, allievo — Pier Silverio Leicht, di recente scomparso — ed esce a cura dell'attuale successore del maestro padovano, Carlo Guido Mor.

Accennata in una nota nel corso dello scritto *Nuovi studi sulla Defensio*, del 1901, l'idea di un volume di *Studi di storia giuridica dell'Italia meridionale, dall'età romana alla sveva* («cui attendo da molti anni e che spero di finir presto») era esposta nel breve proemio alla dotta ed acuta sintesi della condizione giuridica degli *Stranieri ed ebrei*, apparsa nel 1904, che di quegli *Studi* doveva costituire un saggio e un anticipo. Ma, prima e dopo, nella feconda produzione del Tamassia sarebbe stato facile individuare altri capitoli della grande opera, che avrebbe mostrato la singolare padronanza di carte e istituti della vita meridionale, particolarmente continentale, per le differenze che la dominazione araba aveva introdotto nella vita della Sicilia. Questi *Studi sulla storia giuridica dell'Italia meridionale*, o capitoli di una storia del diritto privato, dall'età romana alla sveva, son quelli che, originariamente apparsi, in massima parte, tra il 1900 e il '23, negli «Atti» dell'Istituto Veneto, la Società di Storia Patria per la Puglia raccoglie ora nella serie di «Documenti e Monografie», in cui, nel corso di sessant'anni, sono apparse alcune delle opere più significative della cultura meridionale, in particolare pugliese.

Aprè la raccolta, lo studio su *La novella giustiniana «De praetore Siciliae»* (con cui il Tamassia partecipò alle onoranze per il centenario della nascita di Michele Amari, nel 1910). E non si poteva meglio introdurre il lettore alla conoscenza del metodo e del risultato d'indagine del Tamassia: partendosi dalla rilettura della famosa «novella» giustiniana, da cui si rilevava la particolarità della condizione dell'isola nella struttura dell'Impero (forse dovuta alla straordinaria estensione del patrimonio imperiale, appunto, premessa a comprendere quella del «patrimonius sicanum» della Chiesa romana già al tempo di Gregorio Magno), si enucleano, approfondendo gli spesso oscuri, e a volte oscurissimi, accenni della «novella» e collegandoli a dati precedenti o successivi, istituti come la giurisdizione di appello, e relative forme o diritti, come la conferma dei beni donati dal sovrano, o come il rapporto tra fisco imperiale e fisco pubblico: istituti che, nel loro vario atteggiarsi, rincontreremo vigenti nei secoli del Medio Evo.

Non diversamente, del resto, accade di notare negli scritti, che seguono, sulle *Condizioni politiche e sociali dell'Italia meridionale prima della conquista longobarda* (1908), su *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana alla sveva* (1904), su *Paroeci e residentes nel medioevo greco e latino* (1916), tra i più importanti non solo della raccolta ma della intera produzione del Tamassia. Di estremo interesse, nel primo, le considerazioni generali svolte dall'A. e alcuni dei punti meglio posti a fuoco: la fuga dalle curie e l'astensione da ogni organizzazione anche corporativa, che contraddistinguono il diradarsi della vita e la non resistenza delle città dinanzi alle invasioni, l'oppressione fiscale bizantina e la depressione morale ed economica, che fa parlare il Tamassia di «abbandono» e di «rassegnazione» dell'Italia meridionale avanti i Longobardi (e come e quanto quell'abbandono e quella, in gran parte, conseguente rassegnazione, da allora, e con un rinnovarsi vistoso di cause ed effetti nei periodi di trapasso, in particolare sul principio dell'età angioina, siano rimasti caratteri indelebili del nostro Mezzogiorno, non sarà inutile ricordare). Nel secondo, che propone il raffronto, scaturente dalle stesse loro condizioni obiettive, tra stranieri ed ebrei, quel che è con vivace acutezza chiarito

nel quadro della varietà di disposizioni giuridiche dell'Italia meridionale ha valore più ampio di studio delle interdizioni o, in taluni casi, delle protezioni stabilite verso le due categorie, che hanno varî aspetti comuni. E ciò sia in ordine alle eredità vacanti, e al diritto al testare, come alle condizioni per l'acquisto della cittadinanza, sia per tutto ciò che è inerente al commercio internazionale (e così da vicino riguarda, appunto, stranieri ed ebrei), sia, infine, per quella forma particolare di « regalia » (come quelle su ebrei e stranieri) che fu, e si mantenne a lungo, quasi quanto la schiavitù, lo « jus naufragii ». Solo punto che può non convincere, per chi ricordi certe pagine delle fonti del periodo gregoriano e post-gregoriano, l'esclusione che fino al secolo XIII gli ebrei abbiano potuto esercitare il prestito e l'usura, in conseguenza del sopraggiunto divieto canonico per i cristiani di tali attività e delle interdizioni agli ebrei dal possedere immobili. Dalla spiegazione del termine « paroeci », variamente fin allora interpretato, il Tamassia è condotto, nel terzo studio, a riesaminare la vicenda del colonato e a vedere nel « dominus » che introduce il « paroecus » nel fondo un atto, non di semplice tolleranza, ma di possesso della persona, un elemento di quel « ius colonarium », su cui si stabilizzò per secoli la vita dei campi e l'atonia del lavoro agricolo, tuttavia includendo nella categoria i « tributarii », i cui donativi avevano arricchito i soldati romani. E lo studio presenta interesse, altresì, per l'origine dei divieti di alienazione dei possessi chiesastici.

Degli altri scritti raccolti, notevoli quelli sullo « Jus affidandi » e sulla « Defensa », le cui origini, e i cui sviluppi nell'Italia meridionale, sono acutamente indagati: istituto, l'uno, germogliato dal diritto romano (« affidatus » = « commendatus »: colui che è « in fidem receptus » dal patrono, col doppio significato di « licentia » o di « ius », diritto di reclutare estranei o permesso di farsi vassalli altrui), germanico e probabilmente normanno l'altro, ritenne il Tamassia in contrasto con lo Schupfer, usuale e poi codificato da Federico II e consistente in una forma particolare di « tuitio », di protezione giuridica richiesta invocando solennemente il nome del sovrano, mentre si patisce un danno ingiusto.

Testimonianze della vastità di letture, e di preparazione all'opera futura, i saggi su *L'ellenismo nei documenti napoletani del Medio Evo* (in cui, sulla base di una estesa documentazione, oltre che giuridico, filologica, si sostiene la tesi d'una maggior estensione della lingua, e della cultura, greca a Napoli e nella Campania), *Libri di monasteri e di chiese nell'Italia meridionale, Pesi e misure nell'Italia meridionale*. Luogo a sè fa lo scritto su *Lo Schiavo di Bari*, concepito come una « nota preliminare » ad un libro da dedicarsi al soggetto e che, forse per questo, si stacca dagli altri per lo stile diverso, animato e deciso, e per la sua stessa natura, di presentazione di induzioni generali, da cui far discendere la ricerca particolare solo accennata, e di volo, facendo leva sul richiamo al signore saraceno di Bari, Saudan, e sugli echi pugliesi nella « Chanson de Roland » e nell'epopea francese (su cui si sarebbe, più di recente, soffermato il Ribezzo): solo spunti iniziali ad una ricerca futura, ma quanto ricchi e animati di multiforme cultura! Pur se la tesi, che si disegna, appare ardua a dimostarsi e forse anche inconsistente, a rannodare figure e fatti fra loro lontani di secoli.

Tutta la restante opera del Tamassia, introvabile ormai, è da ristamparsi: così il gruppo dei primi studi, informati all'indirizzo allora dominante, di

diritto germanico e romano comparato, di diritto statutario, sulla tarda costituzione romana e su istituzioni barbariche, così il gruppo degli studi sulle fonti storiche e giuridiche (in particolare sull'età gotica e longobarda), gli scritti su i glossatori (come la monografia, tanto a lui cara, su Odofredo) e la rinascita del diritto romano a suffragio della potestà imperiale, così gli scritti sul diritto nel territorio ravennate (che si possono considerare a sè stanti), e le prolusioni e i discorsi inaugurali parmensi, pisani e padovani (fondamentale per il pensiero dell'A. quello del 1907 su *L'elemento latino nella vita del diritto italiano*, in cui appare ormai definitivamente delineata la posizione raggiunta, in contrasto con la storiografia giuridica precedente, per cui il territorio storico-giuridico italiano non è da considerarsi uniforme, in talune zone l'elemento germanico importato facendosi prevalente, in altre, invece, resistendo le tradizioni romane, a un territorio longobardo-franco contrapponendosene uno rimasto latino, all'Italia longobarda un'Italia bizantina) e i discorsi in Senato, cui fu chiamato nel '19, nonchè la stessa opera sulla *Famiglia italiana*, che avrebbe bisogno d'esser più conosciuta.

Alla ristampa, e raccolta, degli studi attinenti l'Italia meridionale e l'apporto che alla sua conoscenza viene dagli istituti giuridici dell'età intermedia, la Società pugliese di Storia Patria ha provveduto: e non è senza significato che a un primo richiamarsi alla memoria e all'esempio del grande maestro padovano il bisogno sia venuto proprio da quella terra, la cui depressione morale e materiale e la cui « rassegnazione » dal finire dell'età romana il Tamassia aveva con autorità a nessun'altra seconda contribuito a mostrare.

PIER FAUSTO PALUMBO